

## **Interviene la Cassazione sull'omesso o ritardato versamento dell'imposta di soggiorno a seguito del c.d. Decreto Rilancio. Autentica interpretazione di una papabile interpretazione autentica.**

di **Francesco Schippa**

L'art. 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 20 luglio 2020, ha modificato la disciplina del versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture alberghiere e ricettive. In particolare, la nuova normativa regola il fenomeno dell'omesso riversamento (o del ritardo nel riversamento), indicando la sola sanzione amministrativa come risposta all'inadempimento.

In concreto, ai sensi del predetto art. 180, il gestore della struttura viene individuato come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e – ove inadempiente – diviene destinatario di sanzioni di natura squisitamente amministrativa<sup>1</sup>.

Ebbene, nutriti dibattiti si erano animati attorno alle possibili conseguenze della "novella": non tanto in ordine a quelle che sarebbero state le sorti e le prospettive sanzionatorie correlate alle condotte del c.d. "albergatore inadempiente" successive all'entrata in vigore del decreto, quanto in relazione alle eventuali ripercussioni sostanziali e processuali legate alle

---

<sup>1</sup> Secondo la disposizione in esame "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»".

condotte antecedenti al *novum* normativo. Ci si chiedeva, in estrema sintesi, se le condotte antecedenti al decreto potessero essere ancora ricondotte al delitto ex art. 314 c.p., ovvero dovessero essere “sanate” da una sostanziale depenalizzazione.

Orbene, per affrontare coerentemente il tema oggetto d’analisi, si rammenta quanto segue: appare pacifico ed evidente che la modifica normativa ha attribuito al responsabile della struttura la qualifica di destinatario dell’obbligo tributario, con diritto di rivalsa sugli avventori. Il “protagonista” della vicenda interpretativa, il c.d. “albergatore”, ha chiaramente perso la qualifica di incaricato di pubblico servizio, che gli era stata progressivamente riconosciuta – suo malgrado - da un rigido, ma indiscusso, filone giurisprudenziale sviluppatosi negli anni<sup>2</sup>. In concreto, prima della nuova disciplina, il gestore della struttura alberghiera doveva provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, per poi trasmetterla al comune, assumendo le vesti del responsabile del versamento. Non era pertanto un sostituto d’imposta, ma un agente contabile che disponeva di denaro pubblico, essendo tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente<sup>3</sup>. Tanto la qualifica del soggetto agente, quanto i connotati della pecunia transitata nelle casse dell’impresa alberghiera, assumevano pertanto caratteri palesemente pubblicistici.

Difatti, a parere di giurisprudenza cristallizzata nel tempo *“riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il gestore della struttura ricettiva residenziale che, anche in assenza di un preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione, procede alla riscossione dell’imposta di soggiorno per conto dell’ente comunale, trattandosi di agente contabile, e non di un sostituto d’imposta, che svolge un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale all’esecuzione dell’obbligazione tributaria*

---

<sup>2</sup> Cfr. F. BICO E G. CORINALDESI, *Omesso o ritardato versamento della tassa di soggiorno e peculato: profili sostanziali ed esecutivi a seguito dell’entrata in vigore della c.d. Legge spazzacorrotti*, *Giurisprudenza Penale Web*, 2019, 11. Tale qualifica deriva, in particolare, dalla pronuncia n. 22/2016/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti e tali assunti sono stati confermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile (ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018). In sintonia con la predetta impostazione esegetica la Cassazione penale, in diverse pronunce, ha sostenuto che dalla qualifica di agente contabile discende, a sua volta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio e, pertanto, l’astratta configurabilità del peculato (cfr. Cassazione penale sentenza n. 32058 del 12 luglio 2018; sentenze n. 6130 del 7 febbraio 2019 e n. 19925 del 9 maggio 2019; si veda altresì la Sentenza del 21 giugno 2019, n. 27707 Corte di Cassazione, Sezione 6 penale).

<sup>3</sup> Cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707

*intercorrente esclusivamente tra il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva*<sup>4</sup>.

Le (quasi) certezze sussuntive alle quali si era faticosamente addivenuti per il tramite delle Corti, sono state in un certo senso “superate” dal c.d. *decreto rilancio*, secondo quanto già evidenziato in premessa. A seguito dell’introduzione della vigente disciplina si sono sviluppati diversi orientamenti interpretativi.

Autorevoli commenti hanno esplicitamente ricondotto l’art. 180 del *decreto rilancio* al fenomeno dell’*abolitio criminis*, sostenendo che – a prescindere dalla qualifica dell’albergatore – si sia al cospetto di una depenalizzazione, concretizzatasi nella degradazione dell’illecito penale in illecito amministrativo<sup>5</sup>. La novella, secondo tale prospettiva, determinerebbe un’ipotesi peculiare di *abolitio criminis* (quindi un’abrogazione di una norma incriminatrice), disciplinata dall’art. 2, comma II, c.p., associata ad una contestuale introduzione (sostitutiva) di una violazione amministrativa<sup>6</sup>. In sintesi, sarebbe manifesta la volontà legislativa di svilire l’autorevolezza degli orientamenti giurisprudenziali che avevano (addirittura) ipotizzato il peculato, riconducendo a parametri sanzionatori più sobri l’inadempimento del responsabile della struttura (anche per ragioni di drammatica emergenza epidemiologica, che ha sgretolato parte dell’imprenditoria alberghiera).

Tale impostazione era stata peraltro condivisa, a livello applicativo, in seno ad alcuni Tribunali, valorizzando la mutata qualifica del soggetto attivo del mancato riversamento<sup>7</sup>. Prescindendo da disquisizioni teoriche sulla natura del denaro (trattenuto o comunque non riversato), o sulla sua originaria pertinenza alla pubblica amministrazione, l’analisi si era sostanzialmente rivolta al protagonista dell’illecito, alla sua veste e al rapporto intrapreso con l’ente, nei confronti del quale sarebbe divenuto a tutti gli effetti un

---

<sup>4</sup> In motivazione la Corte ha aggiunto che il denaro entra nella disponibilità della pubblica amministrazione nel momento stesso dell’incasso dell’imposta di soggiorno cosicché ogni imputazione delle somme riscosse dai contribuenti alla copertura di voci di altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate e ricevute, integra la condotta appropriativa di cui all’art. 314 c.p. (Sez. VI n. 32058 del 17.5.2018 – dep. 12.07.2018, Locane Pantaleone, Rv. 27344601 e nello stesso senso Sez. VI, sentenza n. 4937 del 30.4.2019 – dep. 5.2.2020, Rv. 278116-01).

<sup>5</sup> M. GAMBARDELLA *Il “decreto rilancio” e la degradazione della condotta di omesso versamento dell’imposta di soggiorno da peculato a illecito amministrativo*, Penale Diritto e Procedura, 1.6.20

<sup>6</sup> Cfr. M. GAMBARDELLA voce *Legge penale nel tempo*, in *Enc. dir.*, Annali, VII, Giuffrè, 2014, p. 658 ss.

<sup>7</sup> Si veda in tal senso Tribunale di Rimini, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 24 luglio 2020 Giudice Dott.ssa Benedetta Vitolo, pronuncia tempestivamente segnalata in questa Rivista. La medesima impostazione era stata altresì sposata dal Tribunale Penale di Roma, sez. II, all’esito di una pubblica udienza del 23.6.20.

“obbligato”. Non più agente contabile, ma diretto destinatario di un obbligo e, pertanto, non inquadrabile nei paradigmi dell’incaricato di pubblico servizio.

Tangibili sarebbero, o sarebbero state, le conseguenze di questa tesi: per il passato l’ordinamento reagirebbe all’inadempimento dell’albergatore con la sanzione penale; ed invero, forse, per assurdo, in assenza di specifiche norme transitorie che impongano la rimessione degli atti all’autorità competente per infliggere la sanzione amministrativa, i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legge (e non giudicati in via definitiva) non riceverebbero alcuna sanzione (neppure quella amministrativa). Verosimilmente, ad ogni modo, verrebbero fatte salve eventuali sanzioni *ab origine* previste nei singoli regolamenti comunali, che non hanno beneficiato del medesimo interesse interpretativo nell’ambito di questa furente “contesa” tra risposte punitive e risposte amministrative.

Ancor più evidenti sarebbero, logicamente, le conseguenze delle condotte illecite poste in essere dopo l’entrata in vigore della riforma: il fatto non verrebbe più considerato all’interno dei confini dell’ordinamento penale.

Diversa impostazione ha invece sostenuto che il suddetto art. 180 possa essere considerato alla stregua di una “norma interpretativa”: lungi dal costituire un’ipotesi di modificazione mediata della fattispecie, l’introduzione dell’art. 180, comma 3, rappresenterebbe un veicolo che conduce il giudice alla corretta sussunzione (o qualifica giuridica) del rapporto tributario sottostante alla tassa di soggiorno, con l’obiettivo di ridimensionare e superare il rigido orientamento giurisprudenziale che invocava la configurazione del peculato. In tal senso, stante l’indiscussa efficacia retroattiva delle leggi d’interpretazione autentica, l’art. 180 esperirebbe effetti *in bonam partem* per il passato – alla stregua, in un certo senso, di una depenalizzazione – ed imporrebbe (chiaramente) l’applicazione della sola sanzione amministrativa per il futuro<sup>8</sup>.

In maniera meno epifanica, ma altrettanto convinta, si è contemporaneamente sviluppata, ridimensionando il certo giustificabile (ma prematuro) gaudio, la tesi che esclude l’*abolitio criminis* nel contesto esaminato; tesi che apparirebbe suggellata e corroborata dalla sentenza n. 30227 del 2020 (Cassazione Sez. VI, depositata in data 30.10.2020).

Secondo la suddetta impostazione, non si sarebbe in presenza di una successione di norme integratrici della legge penale e non si applicherebbe, pertanto, la disposizione di cui all’art. 2 comma II c.p.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> D. MICHELETTI, *Le modificazioni mediate apparenti. Un recente caso in materia di peculato*, in *disCrimen* 21.10.2020

<sup>9</sup> G. L. GATTA, *Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell’albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il decreto rilancio?*, in *Sistema Penale*, 5.10.2020. Cfr. altresì G.L. GATTA, *Abolitio criminis e successione di norme “integratrici” nella recente*

Il decreto rilancio non avrebbe pertanto introdotto alcun tipo di depenalizzazione. In sintesi, l'art. 180 suindicato non investirebbe la norma incriminatrice, perché non modifica la nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, ma espunge le condizioni che consentivano di qualificare il c.d. albergatore come tale. L'istituto dell'incaricato alla riscossione delle imposte per conto di un ente pubblico resta tale e quale al passato e può essere pertanto destinatario di applicazione di reati propri contro la pubblica amministrazione (a prescindere dal fatto che l'albergatore non debba essere più considerato in questi termini); semplicemente si espunge certa specifica categoria imprenditoriale (per ciò che concerne la c.d. tassa di soggiorno) dal novero predetto. I responsabili della struttura ricettiva, banalmente, diventano obbligati in solido<sup>10</sup>. Il responsabile della riscossione in nome e per conto dell'ente (*ex se* inteso e considerato), però, continua ad essere potenziale destinatario di incriminazioni *ex art.* 314 c.p.

Il precedente "storico – interpretativo" invocato da questa tesi è quello della sentenza delle Sezioni Unite Magera del 2007<sup>11</sup>. In quel caso, secondo l'insegnamento della Corte, che muove dal criterio strutturale di accertamento dell'*abolitio criminis*, l'adesione della Romania all'UE non modificava la nozione di straniero extracomunitario, ma semplicemente escludeva i cittadini rumeni da quella categoria; pertanto, questi ultimi, ove espulsi per aver commesso il reato di inosservanza dell'ordine di allontanamento dallo Stato impartito dal questore (art. 14 comma V ter T.U. IMM.), venivano considerati ancora punibili, pur avendo perso, in un momento successivo alla commissione del fatto - reato, lo status di extracomunitari.

Richiamando il precedente autorevole, la tesi in esame ha concettualmente asserito, in estrema sintesi, che: il criterio di accertamento per verificare se è intervenuto o meno il fenomeno dell'*abolitio criminis* è quello strutturale, che si riscontrerebbe nelle sentenze Magera, Niccoli e Rizzoli (intervenute, rispettivamente, nel 2007, nel 2008 e nel 2009)<sup>12</sup>; non può aversi abolizione del reato in assenza di una modifica della fattispecie penale astratta; la circostanza secondo la quale il c. d albergatore non assuma più le vesti dell'agente contabile e dell'incaricato di pubblico servizio non scalfisce,

---

*giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15.10.2010

<sup>10</sup> In questi termini si è anche espresso il competente ufficio della Procura di Roma, in un parere diffuso e commentato financo sul web. Si veda in tal senso l'articolo citato nella nota che precede.

<sup>11</sup> Cass. Sez. Un., 27.9.2007, n. 2451. CED 238197-01.

<sup>12</sup> Cass. Sez. Un., 28.2.2008, Niccoli, in *Cass. pen.*, 2008, p. 3592 ss, con nota di E.M. AMBROSETTI; Cass. Sez. Un., in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 2010, 887 ss., con nota di G.L. GATTA.

neppure di riflesso, la medesima nozione di cui all'art. 358 c.p.; non si ha ragione di ritenere che il *decreto rilancio* abbia in alcun modo ridimensionato il disvalore del fatto *ex se*, collocandosi in un periodo storicamente rivoluzionario (e pertanto ontologicamente straordinario), ancorché in senso drammaticamente negativo, per il mondo dell'imprenditoria ricettiva.

La citata sentenza della Suprema Corte n. 30227 del 28.9.2020 (depositata il 30.10.2020), in sostanziale armonia con la tesi da ultimo richiamata, asserisce in modo lapidario che *"sul piano materiale siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall'entrata in vigore della novella e non per il passato"*.

La pronuncia, negando che l'introduzione del citato art. 180 abbia implicato una modifica di norme integratrici del precetto penale (che la Corte individua in *"quelle di riempimento di norme penali in bianco o le norme definitorie"*), richiama il criterio strutturale sposato nella sentenza Magera e afferma che *"sul piano dogmatico si è al cospetto di una successione nel tempo di norme extrapenali in cui, per i fatti anteriori alla novella legislativa, è rimasto inalterato non solo il precetto (art. 314 c.p.), ma anche la qualifica soggettiva (art. 358 c.p.) la cui sussistenza è richiesta ai fini della punibilità a titolo di peculato"*.

La sentenza esaminata, in effetti, valorizza il mero mutamento di "determinati obblighi normativi" in capo all'albergatore, che implica una modifica della qualifica soggettiva solo per il futuro, senza coinvolgere norme integratrici e senza riflessi *in bonam partem* per le condotte esauritesi *ante* riforma.

Nella pronuncia esaminata, ad ogni modo, la Suprema Corte sembra voler ammettere una certa "peculiarità" del fenomeno "successorio" oggetto d'analisi, riconoscendo che *"nella vicenda in esame si deve registrare un caso di successione di norme extrapenali"*, che si colloca *"in rapporto di interferenza applicativa sia con la norma che definisce la qualifica soggettiva dell'agente (art. 358 c.p.) sia con quella che stabilisce la struttura del reato (art. 314 c.p.)"*, ma non altera il portato applicativo delle disposizioni da ultimo citate, se non nei limiti in precedenza esposti (e quindi solo per il futuro).

Ora, quest'ultima digressione lascia scorgere un minimo margine per possibili operazioni esegetiche di senso contrario, che potrebbero muovere, chissà, proprio dalla suindicata impostazione interpretativa, che sembra suggerire una collocazione dell'art. 180 del *decreto rilancio* nell'alveo variegato ed eterogeneo delle norme di interpretazione autentica. In fondo è lecito non porsi limiti, nonostante l'attuale approdo ermeneutico (seppur autorevole), anche perché non si dispone di documenti o esternazioni ufficiali che consentano di comprendere la *ratio* reale ed effettiva della novella. In concreto, è legittimo (come sempre), e forse anche "sano", continuare ad alimentare l'arte del dubbio.

Al cospetto di una sentenza molto chiara nei suoi contenuti cardinali, è possibile sviluppare alcune brevissime riflessioni di natura critica, al sol fine di provare a promuovere nuovi momenti di confronto sulla materia esaminata.

*In primis* si prospetta la possibilità di un approfondimento della tematica legata ai dubbi sulle sanzioni amministrative effettivamente applicabili, tanto per il futuro quanto per il passato. Infatti, ad oggi non sembrerebbe essere stato escluso *tout court* l'effetto - per certi versi ingiustificabile - derivante dalla convergenza, in materia, di due diversi "principi di legalità" (*ex art. 2, comma II, c.p. ed ex art. 1 l. 689/81*) che teoricamente porterebbero, per un fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore del decreto, al "rischio" dell'inapplicabilità sia della sanzione penale (non più vigente al momento del giudizio), che della sanzione amministrativa (non ancora vigente al momento del fatto)<sup>13</sup>. Sul punto, chi scrive si permette di suggerire all'eventuale "interprete interessato" di osservare - molto pragmaticamente - quanto accadeva all'albergatore inadempiente tra il 2011 e il 2016 (periodo in cui si è concretamente iniziato a disquisire del responsabile della struttura in termini di agente contabile).

In secondo luogo, se non altro per evitare di esemplificare eccessivamente l'analisi di una materia amministrativamente complessa e dotata di connotati peculiari a seconda del comune di competenza (e del relativo regolamento che si esamina), sia consentito di sviluppare un'ulteriore digressione critica. Sussistono tuttora possibili spiragli difensivi e plausibili "correttivi interpretativi", quantomeno sotto il profilo dell'elemento soggettivo, laddove il regolamento dell'ente abbia esplicitato "tardivamente" la qualifica di agente contabile, lasciando spazio a condivisibili tesi sull'ignoranza scusabile del singolo albergatore in ordine alle sue "vesti di incaricato di pubblico servizio". E non ci si limiti a dire, per svilire il quesito, che la legge penale non ammette ignoranza.

Si pensi, a titolo esemplificativo, alla seguente circostanza: il Regolamento del Comune di Roma vigente sino al 2018, vale a dire sino alla deliberazione n. 32/2018, che ne mutava marcatamente il contenuto rispetto al testo

---

<sup>13</sup> Cfr. SCOLETTA M. *Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte Costituzionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo web*, 2.4.2019; si veda altresì DI GIROLAMO D. *La Corte Costituzionale si pronuncia su sanzioni amministrative e principio di retroattività della lex mitior* *Giurisprudenza Penale Web*, 1, 2017; si veda, da ultimo C. Cost. n. 193/2016, sulla quale v. SCOLETTA, *Materia penale e retroattività favorevole: il 'caso' delle sanzioni amministrative*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 115 ss.; v. anche CHIBELLI, *La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative*, in *Dir. pen. cont - Riv. trim.*, n. 3/2016, p. 247 ss.



originario del 2010, non attribuiva affatto ai responsabili della struttura ricettiva la qualifica di agente contabile. Tale qualifica, infatti, tutt'altro che facilmente ipotizzabile o intuibile per il comune consociato, veniva introdotta a far data dal 30 marzo 2018, ossia al momento dell'emanazione della citata deliberazione n. 32. Solo a partire da questa delibera veniva inserito (nell'impianto discendente dal Regolamento del 2010) un apposito articolo (art. 5 bis) che, nella disamina degli obblighi di riscossione e resa del conto giudiziale dei gestori delle strutture, qualificava esplicitamente l'interessato come agente contabile.

Ad onor del vero, con riferimento a "fenomeni regolamentari" di questo tipo, si potrebbe sostenere: da un lato, che prima dell'esplicitazione in seno alla "normativa dell'ente" della qualifica di agente contabile, l'albergatore non poteva assumere le vesti (già in termini amministrativistici) dell'incaricato di pubblico servizio (in alternativa apparirebbe curiosamente sovrabbondante l'introduzione della "tardiva" specifica in merito alla qualifica soggettiva); d'altro lato - e chi scrive ha ragione di ritenere, se non altro per esperienza diretta, che tale impostazione potrebbe trovare positivo riscontro in ambito giudiziale - sarebbe lecito sostenere che l'albergatore (giustificabilmente) non fosse consapevole della sua qualifica prima della predetta "esplicitazione". In termini estremamente pragmatici: il dolo del delitto di peculato, verosimilmente, non avrebbe potuto coprire una qualifica (quella di agente contabile) difficilmente intuibile, in assenza di esplicite disposizioni sul punto.

Un'ultima (minima) riflessione di carattere "dogmatico" coinvolge il metodo interpretativo che porta (in modo apparentemente altalenante) a configurare in taluni casi il peculato, ed in altri casi (simili sotto il profilo fenomenico) un mero illecito di natura amministrativa. Se nel caso della c.d. taxa di soggiorno, come si è potuto constatare, la sussistenza o meno della configurabilità dell'art. 314 c.p. dipende da un'analisi soggettiva del destinatario della norma (il delitto dipende dai connotati assunti dall'albergatore), in casi solo parzialmente diversi, l'analisi dell'interprete sembrerebbe aver coinvolto la natura del denaro "indebitamente trattenuto". Si osservi, in tal senso, la recente controversia (su cui sono da ultimo intervenute le Sezioni Unite) sulla configurabilità del peculato in capo al concessionario dello Stato per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco e della raccolta delle somme derivanti dall'attività ludica<sup>14</sup>. In quel contesto, la tesi che virava verso la "non

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. un., u.p. 24 settembre 2020, Pres. Cassano, Rel. Di Stefano. Con ordinanza del 12 settembre 2019 (dep. 13 gennaio 2020), n. 997/2020, la VI Sezione della Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché risolvessero il contrasto interpretativo circa la questione «*se l'omesso*



configurabilità del peculato”, muoveva soprattutto dalla qualifica del denaro non riversato quale ricavo di impresa su cui calcolare l’importo da versare a titolo di prelievo unico erariale. Le Sezioni Unite avrebbero dato torto a questa impostazione, ma per ciò che vale in questa sede, l’esempio è volto a rimarcare le diverse angolature e le diverse prospettive dalle quali si può “osservare” un fenomeno virtualmente riconducibile al peculato. In effetti, l’analisi può coinvolgere il tipo di rapporto “negoziale” con la pubblica amministrazione, la natura del denaro dal riversare, oppure esaurirsi nell’esame della qualifica soggettiva dell’obbligato. Insomma, la casistica che connota l’articolo 314 c.p. è destinata (forse per la stessa natura dei delitti contro la pubblica amministrazione, che coinvolgono ontologicamente aspetti legati al diritto amministrativo) ad estendersi ed autoalimentarsi nel tempo. Chissà se un domani, al di fuori della risposta al classico e canonico quesito sull’applicabilità della norma in esame, si svilupperanno dibattiti altrettanto accesi in ordine alla possibile configurazione del delitto ex art. 646 c.p., in caso di carenza degli elementi strutturali del peculato (soprattutto sul versante della qualifica soggettiva del reo).

---

*versamento del prelievo unico erariale dovuto sull’importo delle giocate, al netto delle vincite erogate, da parte del gestore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro o del “concessionario” per l’attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito costituisca il delitto di peculato». Da quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito dell’udienza del 24 settembre scorso le Sezioni unite hanno dato al quesito soluzione «affermativa».*